

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, (Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti), ha disposto, all'articolo 1, comma 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

I voucher richiesti alla data del 17 marzo 2017 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Il sistema del lavoro accessorio consentiva, e consente fino al 31 dicembre 2017, a tutti i soggetti di impiegare qualsiasi tipologia di lavoratore, per svolgere differenti attività lavorative.

Per beneficiare delle prestazioni lavorative, il **committente** fino al 17 marzo 2017 poteva comprare preventivamente dei **buoni lavoro o voucher** attraverso cui commissionare l'attività lavorativa e retribuire il **lavoratore**.

Dal 18 marzo 2017 non è più possibile l'acquisto di voucher

I buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avverrà entro il **31 dicembre 2017**.

Il [messaggio 28 novembre 2017, n. 4752](#) fornisce le istruzioni per la gestione dei voucher nel periodo transitorio sopra ricordato, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.

L'acquisto dei buoni lavoro

Il valore nominale dei buoni emessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 25/2017 è di **10 euro**, al fine di semplificare le attività di acquisto e di riscossione, i committenti che non utilizzano la procedura telematica potevano acquistare buoni di importo **da 10 euro o multipli di 10**, di taglio variabile a seconda del canale d'acquisto utilizzato:

- i voucher cartacei INPS, ancora utilizzabili entro il periodo di validità, sono stati emessi dalle sedi nei tagli da:
 - **10 euro**;
 - **20 euro**, equivalenti a due buoni non separabili;
 - **50 euro**, equivalenti a cinque buoni non separabili;
- i voucher postali sono stati emessi:
 - nei tagli fissi da **10, 20 e 50 euro**, similmente ai cartacei INPS;
 - o dal 23 maggio 2016 in un taglio cumulativo variabile fino a **200 euro**;
- i voucher comprati presso tabaccherie e banche autorizzate o con il servizio di Internet banking di Intesa Sanpaolo potevano essere emessi in un taglio cumulativo variabile fino a **500 euro**.

Tramite la procedura telematica sul sito INPS, il committente poteva acquistare i **buoni lavoro** con varie modalità:

- [pagamento online](#) (pdf 179KB);
- modello F24 Elide (F24 con elementi identificativi);
- bollettino postale.

Procedura per l'attivazione e la riscossione dei buoni lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Per utilizzare il buono lavoro acquistato, il **committente** o il **delegato** deve effettuare l'[attivazione del buono](#) inoltrando preventivamente la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS: il buono diventa attivabile entro un arco temporale variabile a seconda del canale d'acquisto utilizzato, comunque non superiore a 24 ore dall'acquisto.

Una volta conclusa la procedura, la [riscossione dei buoni lavoro](#) è riservata ai **lavoratori** come corrispettivo della prestazione svolta e può essere effettuata al termine dell'attività lavorativa con modalità e tempistiche differenti a seconda del canale d'acquisto utilizzato.

Contributo baby-sitting o asili nido

Le madri lavoratrici, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, possono rinunciare al congedo parentale e richiedere, in alternativa, un [contributo](#) per far fronte alle spese degli asili nido pubblici e privati o per i servizi di baby sitting.

Il contributo, con un **importo massimo di 600 euro mensili**, è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere.

Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, al momento della domanda, siano ancora negli 11 mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ammesse al beneficio anche le madri lavoratrici autonome, con alcune peculiarità.

Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che hanno già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo può essere richiesto per un numero di mesi pari a quelli di congedo parentale non ancora usufruiti.

Il contributo per l'acquisto di servizi baby-sitting viene erogato mediante il [Libretto Famiglia](#).

Rimborso dei voucher

Rimborso dei voucher non utilizzati

Il committente può chiedere il rimborso dei voucher acquistati e non utilizzati.

Rimborso dei voucher oggetto di furto o smarrimento

In caso di [furto o smarrimento](#) dei voucher, il committente o il prestatore di lavoro deve sporgere **denuncia alle autorità competenti** e presentarla alla sede INPS territorialmente competente, che assisterà l'utente con modalità operative diverse a seconda della tipologia di buono lavoro smarrito o rubato e a seconda che si tratti di un committente o un prestatore di lavoro.

Rimborso dei voucher scaduti

Tutti i **buoni lavoro**, tranne quelli telematici, hanno un **periodo di validità**, differente a seconda del canale di acquisto utilizzato, entro il quale possono essere utilizzati (tutti i buoni lavoro devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017 come previsto dal d.l. 25/2017) e riscossi.

Per i **voucher scaduti**, non utilizzati dal committente o non riscossi dal lavoratore nei termini consentiti, è possibile chiedere rispettivamente [il rimborso o la liquidazione](#).

La normativa sui buoni lavoro

La [disciplina normativa sui buoni lavoro](#) ha subito diverse modifiche nel corso negli anni.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli dal 70 al 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, garantendo nel contempo, la **piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati**.

Il d.l. 25/2017 (Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti) ha disposto, all'articolo 1, comma 1 l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.